


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## Rapporto ai Ministri finanziari e ai Governatori delle banche centrali del G20 sul monitoraggio dell'attuazione delle riforme di Basilea 3

Aprile 2013



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2013. *Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 92-9131-440-4 (stampa)

ISBN 92-9197-440-4 (web)

## Indice

Sommario .....	1
Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3.....	4
1) Completamento dello schema di regolamentazione Basilea 3 .....	4
2) Adozione delle norme di recepimento di Basilea 3 e valutazione della loro conformità .....	5
3) Effetti della regolamentazione.....	7
Allegato 1 .....	13
Allegato 2 .....	20
Allegato 3 .....	22



## Sommario

L'attuazione piena, tempestiva e uniforme di Basilea 3 rimane di fondamentale importanza per rafforzare il sistema finanziario, preservare la fiducia del pubblico nei coefficienti regolamentari e creare condizioni di parità concorrenziale per le banche con operatività internazionale.

Questo rapporto intende aggiornare i Ministri finanziari e i Governatori delle banche centrali del G20 in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle riforme regolamentari di Basilea 3 dopo la pubblicazione, nell'ottobre 2012, del precedente rapporto in materia da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria<sup>1,2</sup>. Rispetto ai rapporti che l'hanno preceduto, il presente documento ha una portata più ampia. Oltre a fornire un aggiornamento sulle iniziative intraprese dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea per dare attuazione ai requisiti patrimoniali di Basilea 3, esso passa infatti in rassegna gli sviluppi relativi ad altri standard regolamentari di Basilea 3 e i progressi compiuti dalle banche per accrescere le loro basi patrimoniali. Il rapporto mette inoltre in luce alcune carenze specifiche che stanno emergendo in materia di attuazione e che vanno seguite attentamente sul piano teorico e operativo.

I membri del Comitato di Basilea hanno concordato di avviare l'attuazione dei requisiti patrimoniali di Basilea 3 il 1° gennaio 2013, onde la necessità di recepire gli standard di Basilea 3 nelle leggi e nei regolamenti nazionali prima di tale data. Dalla pubblicazione del rapporto del Comitato di Basilea nell'ottobre 2012, altre otto giurisdizioni membri hanno emesso le norme definitive che recepiscono le disposizioni di regolamentazione del capitale di Basilea 3, portando il totale a 14. Analoghe norme di trasposizione sono già entrate in vigore in undici giurisdizioni membri, ossia Arabia Saudita, Australia, Canada, Cina, Giappone, Hong Kong SAR, India, Messico, Singapore, Sudafrica e Svizzera. In tre altre giurisdizioni (Argentina, Brasile e Russia) le normative definitive sono state emanate ed entreranno in vigore entro la fine del 2013. Le restanti 13 giurisdizioni membri che non hanno rispettato la scadenza del 1° gennaio 2013 per l'emanazione delle norme definitive, ossia Corea, Indonesia, Stati Uniti, Turchia e nove paesi membri dell'Unione europea<sup>3</sup>, hanno pubblicato proposte di normativa. Il Comitato di Basilea sollecita queste giurisdizioni a emanare quanto prima la versione definitiva delle rispettive regolamentazioni e ad allinearne l'attuazione con le scadenze previste dal periodo di transizione concordato a livello internazionale. Ciò è particolarmente importante per le giurisdizioni membri dove hanno sede banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB).

Sebbene vi siano ritardi nell'attuazione, le autorità di vigilanza nazionali si stanno adoperando per assicurare che, ove necessario, le banche con operatività internazionale provvedano senza indugio a consolidare la propria base patrimoniale per soddisfare i nuovi requisiti di Basilea 3. Gli ultimi dati raccolti dal Comitato di Basilea indicano che, nei 12 mesi terminati nel giugno 2012, le grandi banche

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza è l'organo direttivo del Comitato e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri. Esso si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup> Tale rapporto e il rapporto del Comitato al G20 del giugno 2012 sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/bpr11.htm](http://www.bis.org/bcbs/implementation/bpr11.htm).

<sup>3</sup> I paesi dell'Unione europea che aderiscono al Comitato di Basilea sono: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. L'Unione europea ha di recente annunciato il raggiungimento di un accordo sulla versione definitiva del pacchetto legislativo (comunemente noto come CRD IV) che andrà a sostituire l'attuale direttiva sui requisiti patrimoniali.

con operatività internazionale hanno mediamente innalzato i rispettivi coefficienti patrimoniali. Ad esempio, i coefficienti medi per il Common Equity Tier 1 (CET1) sono aumentati dal 7,1 all'8,5% delle attività ponderate per il rischio<sup>4</sup>. Per le banche che non soddisfano ancora i requisiti a regime, il fabbisogno di CET1 è calato da circa €450 a 200 miliardi<sup>5</sup>.

Il Programma di valutazione della conformità delle normative (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) istituito nel 2012 dal Comitato di Basilea contribuisce all'avanzamento e all'intensificazione delle iniziative di riforma di Basilea 3. L'RCAP monitora i progressi nell'adozione delle normative, verifica la conformità di queste ultime con gli standard concordati internazionalmente e analizza l'esito della loro attuazione per banche e assetti regolamentari diversi, contribuendo così ad assicurare la fiducia nel quadro di regolamentazione. L'RCAP pone inoltre in evidenza il fatto che, ai fini di un'efficace attuazione di Basilea 3, la sola emanazione delle normative nazionali di recepimento non è sufficiente, e va accompagnata da solide prassi prudenziali e settoriali, un'efficace esecuzione delle norme e l'analisi dei risultati ricercati sul piano prudenziale.

Un elemento centrale dell'RCAP è la valutazione del contenuto e della sostanza delle normative nelle diverse giurisdizioni. Il Comitato di Basilea ha avviato una serie di verifiche volte a determinare la conformità delle normative nazionali con i requisiti dello schema di Basilea. Le prime tre valutazioni hanno riguardato la legislazione definitiva adottata in Giappone e le norme proposte negli Stati Uniti e nell'Unione europea. Successivamente, il Comitato di Basilea ha proceduto all'analisi della regolamentazione di Singapore e sta attualmente valutando le norme di recepimento di Basilea 3 in Cina e Svizzera. Le verifiche sulle normative di Australia, Brasile e Canada avranno inizio nella seconda metà del 2013. Non appena pubblicate nella versione definitiva, le normative di Unione europea e Stati Uniti faranno inoltre l'oggetto di una nuova valutazione. Il Comitato intende portare a termine una prima verifica di tutte le normative di recepimento di Basilea 3 in ciascuna giurisdizione membro entro la fine del 2015.

L'RCAP esamina altresì l'uniformità degli effetti delle regolamentazioni sulle banche. I lavori in quest'ambito, avviati dal Comitato nel 2012, stanno attualmente analizzando le determinanti delle differenze nelle stime delle attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, RWA) fra le varie banche. I risultati preliminari, pubblicati nel gennaio 2013, evidenziano per le attività nei portafogli di negoziazione la presenza di considerevoli variazioni dovute a fattori diversi dalle esposizioni al rischio<sup>6</sup>. Anche per le attività nei portafogli bancari i risultati preliminari forniscono indicazioni analoghe.

Sebbene sia in certa misura naturale e auspicabile, la variazione nelle RWA, se eccessiva, riduce la comparabilità dei coefficienti patrimoniali segnalati. Al riguardo sono pertanto in corso ulteriori indagini, e stanno emergendo aree in cui gli standard del Comitato di Basilea potrebbero essere modificati per contenere l'entità delle variazioni. Il Comitato ha avviato la riflessione sulla forma che potrebbero assumere alcune di queste modifiche. In particolare, si stanno delineando tre opzioni: 1) il miglioramento dell'informativa al pubblico e della raccolta dei dati a fini regolamentari per favorire la comprensione del computo delle RWA effettuato dalle banche; 2) il restringimento della gamma di opzioni di modellizzazione a disposizione delle banche; 3) l'ulteriore armonizzazione delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'autorizzazione all'impiego di modelli (al fine di ridurre il livello di variazione nelle RWA). In tale contesto, il riesame sostanziale dello schema per i rischi di mercato si

<sup>4</sup> L'introduzione dei coefficienti patrimoniali minimi di Basilea 3 avverrà gradualmente e si concluderà il 1° gennaio 2019. I coefficienti qui riportati sono calcolati considerando i requisiti a regime.

<sup>5</sup> I risultati completi dell'esercizio di monitoraggio di Basilea 3 condotto dal Comitato sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs243.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs243.htm).

<sup>6</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Regulatory consistency assessment programme (RCAP) - Analysis of risk-weighted assets for market risk*, gennaio 2013, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs240.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs240.htm).

occuperà anche di alcune delle principali questioni emerse relativamente alla misurazione dei rischi per il computo del patrimonio di vigilanza a fronte delle attività del portafoglio di negoziazione<sup>7</sup>.

Il Comitato prosegue i lavori per ultimare l'elaborazione delle riforme post-crisi, incluse le restanti componenti dello schema di Basilea 3. Per quanto riguarda la riforma di Basilea 3 in materia di liquidità, nel gennaio 2013 è stata pubblicata la versione definitiva dell'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio<sup>8</sup>. Il Comitato intende completare i lavori sull'indice di leva finanziaria (leverage ratio) nel 2013 e prevede che i lavori sull'indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio, sul portafoglio di negoziazione, sulle cartolarizzazioni e sui grandi fidi si concludano in gran parte, se non addirittura del tutto, nel 2014. Resta comunque essenziale che gli standard di Basilea vengano adottati e applicati integralmente in maniera tempestiva. Il Comitato di Basilea continua ad adoperarsi attivamente sui fronti del monitoraggio dell'attuazione e dell'RCAP, e sollecita i Ministri finanziari e i Governatori delle banche centrali del G20 a rinnovare l'impegno per completare le riforme di Basilea 3 in modo uniforme, rapido e integrale.

<sup>7</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Fundamental review of the trading book*, maggio 2012, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs219.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs219.pdf).

<sup>8</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013, disponibile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs238.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm) (traduzione italiana di prossima pubblicazione).

## Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3

L'attuazione piena, tempestiva e uniforme di Basilea 3 è fondamentale per rafforzare il sistema finanziario, preservare la fiducia del pubblico nei coefficienti regolamentari e creare condizioni di parità concorrenziale per le banche con operatività internazionale. Al fine di coadiuvare il processo di attuazione, il Comitato di Basilea ha istituito il Programma di valutazione della conformità delle normative (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) con l'obiettivo di monitorare e verificare l'attuazione di Basilea 3 e di fornire informazioni in materia. L'RCAP copre tre aree: 1) i tempi di adozione degli standard di Basilea; 2) la conformità delle normative nazionali con gli standard di Basilea e l'individuazione delle lacune rilevanti; 3) l'uniformità degli effetti delle normative.

Il presente rapporto contiene una panoramica dello stato di attuazione di Basilea 3 (compresi Basilea 2 e Basilea 2,5). Esso fornisce inoltre un aggiornamento sull'elaborazione delle politiche di regolamentazione e sui progressi realizzati dalle banche nell'adeguarsi ai nuovi standard di Basilea. Il rapporto sintetizza inoltre i passi avanti compiuti in relazione a: 1) il completamento delle attività di elaborazione ed emanazione degli standard nel quadro di Basilea 3; 2) l'adozione delle norme di recepimento e la valutazione della loro conformità da parte dei membri del Comitato di Basilea; 3) l'analisi degli effetti delle nuove norme (ad esempio studi di impatto ed esame internazionale dell'uniformità delle prassi di misurazione del rischio delle banche).

### 1) Completamento dello schema di regolamentazione Basilea 3

Le componenti fondamentali dello schema di Basilea 3 per la regolamentazione del patrimonio sono state ultimate nel 2011. Da allora, il Comitato di Basilea ha sostanzialmente completato le restanti componenti di Basilea 3 (cfr. tabella 1). I dispositivi di regolamentazione del patrimonio per le banche di rilevanza sistemica globale e nazionale (G-SIB e D-SIB) sono stati pubblicati rispettivamente nel 2011 e nel 2012. Il Comitato ha inoltre reso nota nel gennaio 2013 la versione definitiva del Liquidity Coverage Ratio, fissando al 2015 l'inizio del relativo calendario di attuazione. Esso si sta adoperando attivamente per completare gli altri elementi fondamentali del pacchetto di riforme Basilea 3, in particolare l'indice di leva finanziaria (leverage ratio) e il Net Stable Funding Ratio.

Tabella 1 – Stato dei lavori relativi alle componenti di Basilea 3 e scadenze di attuazione

Elementi fondamentali di Basilea 3	Stato dei lavori
Riforme di Basilea 3 in materia di adeguatezza patrimoniale <sup>9</sup>	Pubblicazione nel 2011; attuazione dal 1° gennaio 2013
Schemi per le G-SIB/D-SIB	Pubblicazione nel 2011 e nel 2012; attuazione dal 1° gennaio 2016
Liquidity Coverage Ratio	Pubblicazione nel 2013; attuazione dal 1° gennaio 2015
Indice di leva finanziaria (leverage ratio)	Informativa dal 2015 in previsione della migrazione al primo pilastro nel 2018
Net Stable Funding Ratio	Oggetto di revisione; introduzione del requisito minimo nel 2018

<sup>9</sup> Rifacendosi ai tre pilastri di Basilea 2, Basilea 3 rafforza lo schema di adeguatezza patrimoniale innalzando sia la qualità sia la quantità del patrimonio di vigilanza e migliorando la copertura dei rischi. Basilea 3 introduce inoltre un indice di leva finanziaria (leverage ratio) che va a integrare i coefficienti patrimoniali basati sul rischio, nonché una serie di elementi macroprudenziali volti a contenere i rischi sistemici.



## Accordo sul Liquidity Coverage Ratio

Il 6 gennaio 2013 il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (GHOS), l'organo direttivo del Comitato di Basilea, ha approvato le modifiche all'indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR). L'LCR è una delle riforme fondamentali che il Comitato di Basilea ha predisposto per rafforzare la regolamentazione internazionale in materia di liquidità e accrescere così la resilienza del settore bancario. Esso promuove la tenuta a breve termine del profilo di rischio di liquidità di una banca assicurando che quest'ultima disponga di uno stock adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere convertite in contanti facilmente e immediatamente nei mercati privati per soddisfare il fabbisogno di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità. L'LCR rafforza la capacità del sistema bancario di assorbire gli shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore finanziario all'economia reale.

L'LCR sarà introdotto il 1° gennaio 2015 nella misura del 60% del requisito minimo, per poi essere innalzato di 10 punti percentuali l'anno e raggiungere il 100% il 1° gennaio 2019. Questo approccio graduale intende assicurare che l'LCR possa essere introdotto senza arrecare turbative all'ordinato processo di rafforzamento dei sistemi bancari o al finanziamento corrente dell'attività economica.

## 2) Adozione delle norme di recepimento di Basilea 3 e valutazione della loro conformità

La tabella 2 sintetizza lo stato di avanzamento raggiunto a fine marzo 2013 dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea nell'attuazione dello schema di Basilea per la regolamentazione del patrimonio. Dalla pubblicazione del precedente rapporto in materia nell'ottobre 2012, sono stati realizzati progressi considerevoli. Maggiori dettagli sullo stadio dell'attuazione sono riportati nelle tabelle dell'allegato 1, che contengono indicazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione al vaglio nelle singole giurisdizioni.

Tabella 2 – Panoramica dei progressi compiuti dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea nell'attuazione dello schema di Basilea per la regolamentazione del patrimonio

	Ottobre 2012			Fine marzo 2013		
	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3
Numero di paesi dove le normative definitive sono già in vigore	22	20	0	24	22	11
Numero di paesi dove le normative definitive sono state emanate ma non sono ancora in vigore	1	0	6	1	0	3
Numero di paesi dove le normative sono in fase di ultimazione	4	4	19	2	3	13
Numero di paesi dove non sono state avviate azioni sostanziali per l'adozione delle normative di recepimento	0	3	2	0	2	0
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

## Basilea 2

Dei 27 paesi membri del Comitato di Basilea, 24 hanno completato l'attuazione di Basilea 2. Negli Stati Uniti, una delle tre giurisdizioni che non applica ancora integralmente Basilea 2, le norme definitive di recepimento di Basilea 2 sono state emanate, tuttavia l'applicazione dei metodi avanzati da parte delle banche è ancora soggetta a una fase di sperimentazione. Le due giurisdizioni restanti (Argentina e Russia) hanno avviato il processo di attuazione e prevedono di pubblicare le norme definitive nel 2013.

## Basilea 2,5

Il numero di giurisdizioni membri che hanno completato l'attuazione di Basilea 2,5 è salito a 22. Tre delle cinque giurisdizioni restanti hanno avviato il processo di attuazione.

## Basilea 3

In undici giurisdizioni membri le norme definitive di recepimento di Basilea 3 sono state pubblicate e sono già in vigore. Tre giurisdizioni hanno emanato norme definitive, che non sono tuttavia ancora in vigore. Tutte le restanti giurisdizioni membri hanno emanato proposte di legge.

In futuro l'attività di monitoraggio dell'adozione degli standard di Basilea sarà estesa alle altre componenti dello schema, compresi l'LCR e i requisiti per le G-SIB e le D-SIB. I risultati di tale attività saranno anch'essi riportati negli aggiornamenti periodici pubblicati dal Comitato di Basilea (il prossimo aggiornamento è previsto per ottobre 2013).

Per quanto riguarda le giurisdizioni esterne al Comitato, sono stati pubblicati nel luglio 2012 i risultati dell'indagine biennale sull'adozione degli standard di Basilea condotta dall'Istituto per la stabilità finanziaria della Banca dei Regolamenti Internazionali. Oltre la metà delle 70 giurisdizioni non membri che hanno partecipato all'indagine hanno indicato di aver avviato il processo di attuazione di Basilea 3<sup>10</sup>.

## Conformità delle normative nazionali con gli standard di Basilea

Nel 2012 il Comitato ha concluso le prime valutazioni approfondite del contenuto e della sostanza delle norme definitive che danno attuazione al pacchetto di Basilea 3 in Giappone, nonché delle proposte di normativa di Stati Uniti e Unione europea. Il Comitato ha quindi proceduto alla valutazione di Singapore, pubblicando i risultati nel marzo 2012 (cfr. allegato 2)<sup>11</sup>, e sta attualmente vagliando Cina e Svizzera. Le verifiche su Australia, Brasile e Canada inizieranno nel corso di quest'anno. Una volta ultimate e pubblicate, le normative di Stati Uniti e Unione europea saranno sottoposte a un'ulteriore analisi. Il Comitato di Basilea sollecita le giurisdizioni ad affrontare le eventuali incongruenze rilevanti riscontrate in sede di valutazione finale fra le norme nazionali e lo schema di regolamentazione internazionale di Basilea. Il Comitato provvederà a verificare i progressi con ulteriori valutazioni nonché in occasione delle analisi degli effetti delle regolamentazioni sul piano prudenziale.

Le valutazioni promuovono la coerenza nell'adozione degli standard di Basilea 3 da parte delle diverse giurisdizioni. Nel caso di Singapore, ad esempio, la Monetary Authority of Singapore ha

<sup>10</sup> Cfr. *FSI Survey – Basel II, 2.5 and III Implementation*, luglio 2012, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/fsi/fsiop2012.pdf](http://www.bis.org/fsi/fsiop2012.pdf). Di recente è stata avviata l'indagine per il 2013, i cui risultati sono previsti per l'ultimo trimestre 2013.

<sup>11</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Assessment of Basel III regulations – Singapore*, marzo 2013, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/l2\\_sg.pdf](http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_sg.pdf).

affrontato tempestivamente vari aspetti messi in luce dalla valutazione preliminare emendando la normativa nazionale di recepimento di Basilea 3. Gli emendamenti apportati hanno contribuito a migliorare la conformità dell'attuazione dello schema di Basilea a livello nazionale, e creano pertanto un precedente positivo.

### 3) Effetti della regolamentazione

#### Adeguamento delle banche ai requisiti patrimoniali di Basilea 3

Dal 2010 il Comitato di Basilea monitora periodicamente i progressi compiuti da un campione di banche nelle giurisdizioni membri per adeguarsi ai requisiti minimi di Basilea 3 in materia di capitale e di liquidità. Alla più recente indagine di questo tipo ha partecipato un totale di 210 banche, fra cui 101 banche di grandi dimensioni attive a livello internazionale (gruppo 1) e 109 altre banche (gruppo 2)<sup>12</sup>. Nel complesso, i progressi compiuti dalle banche per soddisfare i requisiti minimi di Basilea 3 sono considerevoli.

Il grafico 1 mostra l'ammancio di capitale delle banche rispetto all'ipotesi di attuazione integrale dei requisiti di Basilea 3, comprese le modifiche alla definizione di patrimonio e alle attività ponderate per il rischio, senza tenere conto delle disposizioni transitorie. Al 30 giugno 2012, le banche del gruppo 1 non ancora in grado di soddisfare i requisiti minimi avrebbero avuto un deficit patrimoniale complessivo di €3,7 miliardi rispetto al requisito minimo del 4,5% per il CET1, e di €208,2 miliardi per un livello obiettivo del CET1 pari al 7,0% (comprendente il buffer di conservazione del capitale); quest'ultimo dato include anche, ove del caso, i requisiti addizionali di capitale per le G-SIB dell'elenco aggiornato pubblicato dal Financial Stability Board nel novembre 2012<sup>13</sup>. A titolo di confronto, la somma degli utili al netto delle imposte e al lordo delle distribuzioni per il campione di banche del gruppo 1 fra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 era pari a €379,6 miliardi.

Rispetto al dicembre 2011, per le banche del gruppo 1 il fabbisogno aggregato di CET1 per soddisfare il requisito minimo del 4,5% è diminuito di €8,2 miliardi (68,7%). È inoltre calato di €175,9 miliardi (45,8%) anche il fabbisogno aggregato di CET1 per raggiungere il livello obiettivo del 7,0% (più i requisiti addizionali del caso per le G-SIB). Le modifiche ai requisiti addizionali per le G-SIB non hanno avuto effetti di rilievo sull'importo degli ammanchi.


<sup>12</sup> Il gruppo 1 è formato dalle banche con un patrimonio Tier 1 superiore a €3 miliardi e aventi operatività internazionale. Il gruppo 2 è formato dalle altre banche. Cfr. l'allegato 3 per maggiori dettagli sul campione di banche considerate.

<sup>13</sup> Cfr. Financial Stability Board, *Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*, 1° novembre 2012, consultabile all'indirizzo [www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_121031ac.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf).

## Stima del deficit di capitale complessivo<sup>1</sup>

In miliardi di euro, campione e tassi di cambio vigenti alle date di segnalazione

Grafico 1




<sup>1</sup> I dati per il requisito minimo più il buffer di conservazione del capitale comprendono anche i requisiti aggiuntivi del caso per le G-SIB. L'altezza di ciascuna colonna mostra l'ammancio di capitale aggregato rispetto ai requisiti previsti per ogni classe di patrimonio (ad esempio, CET, Tier 1, capitale totale).

Il grafico 2 mostra la media ponderata dei coefficienti patrimoniali per le banche del campione. La media ponderata del coefficiente CET1 per le banche del gruppo 1 nell'ipotesi di attuazione integrale dei requisiti di Basilea 3 è migliorata, passando dal 7,1 all'8,5% dal giugno 2011 al giugno 2012, mentre il coefficiente per il patrimonio totale è passato dall'8,6 al 9,9%. A fine giugno 2012 i coefficienti patrimoniali medi in base allo schema di Basilea 3 per lo stesso campione di banche del gruppo 2 superavano quelli delle banche del gruppo 1, ma erano migliorati in misura solo lieve. Tra giugno 2011 e giugno 2012 i coefficienti CET1 erano passati dall'8,8 al 9,0% e quelli totali dall'11,1 all'11,3%.

## Media dei coefficienti relativi a CET1, Tier 1 e patrimonio totale

Campione di banche invariato, in percentuale

Grafico 2



## Analisi delle attività ponderate per il rischio e dell'uniformità degli effetti della regolamentazione

Nell'ambito del programma per l'attuazione dello schema di regolamentazione, il Comitato di Basilea ha avviato un'analisi della coerenza dei calcoli dei coefficienti patrimoniali basati sul rischio (rapporto fra capitale e RWA) effettuati dalle banche. Le incongruenze nella misurazione dei coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio possono nascere in sede di computo del capitale oppure delle attività ponderate per il rischio, quindi dal numeratore o dal denominatore del rapporto (tabella 3). L'analisi ha riguardato inizialmente la coerenza nella misurazione delle RWA, ossia il denominatore del rapporto.

Tabella 3 – Potenziali fonti di incongruenza nella misurazione dei coefficienti patrimoniali basati sul rischio

$\text{Coefficiente patrimoniale basato sul rischio} = \frac{\text{Risorse patrimoniali}}{\text{Attività ponderate per il rischio}}$	
Numeratore/denominatore	Potenziali fonti di incongruenza nei calcoli
Risorse patrimoniali	Differenze in termini di: prassi di valutazione; applicazione dei requisiti di valutazione prudente e della definizione regolamentare del patrimonio; prassi prudenziali relativamente agli accantonamenti e alle svalutazioni.
Attività ponderate per il rischio	Differenze in termini di: modellizzazione dei rischi e ricorso a modelli interni per il calcolo delle ponderazioni di rischio; prassi prudenziali, compresa l'applicazione di maggiorazioni e moltiplicatori; prassi di valutazione, che in parte possono influire sui modelli di misurazione del rischio come i modelli del valore a rischio.

Per quanto riguarda la misurazione delle RWA, gli standard di Basilea lasciano deliberatamente alle banche e alle autorità di vigilanza un certo margine di flessibilità al fine non soltanto di assecondare le differenze esistenti in termini di propensione al rischio e consuetudini locali, ma anche di consentire una maggiore precisione. Un certo grado di variabilità è pertanto fisiologico. Inoltre, nell'ottica della stabilità finanziaria, è auspicabile che le prassi di gestione dei rischi non siano identiche al fine di evitare che le banche adottino tutte comportamenti analoghi, una situazione che potrebbe creare ulteriore instabilità. Tuttavia, una variazione eccessiva, che non rifletta cioè differenze sostanziali nei rischi sottostanti assunti dalle banche, non è auspicabile e potrebbe influire negativamente sulle condizioni di parità concorrenziale sul piano internazionale.

Come primo passo, il Comitato ha esaminato in maggiore dettaglio le determinanti delle possibili incongruenze nella misurazione delle RWA per il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione delle banche. Va sottolineato che tale analisi non aveva lo scopo di valutare la correttezza delle scelte di modellizzazione delle banche né la conformità degli approcci adottati dalle autorità di vigilanza nelle diverse giurisdizioni, bensì quello di ottenere una stima preliminare del potenziale di variazione delle RWA fra banche e mettere in luce gli elementi degli standard di Basilea che vi contribuiscono. I risultati forniscono un indirizzo per le opzioni di policy potenzialmente percorribili qualora il Comitato desideri restringere in futuro il margine di variabilità.

Nel gennaio 2013 sono stati pubblicati i risultati preliminari relativi alle RWA nel portafoglio di negoziazione<sup>14</sup>. L'analisi delle RWA nel portafoglio bancario è attualmente in corso; i suoi risultati dovrebbero essere resi noti nei prossimi mesi.

## Analisi delle attività ponderate per il rischio nel portafoglio di negoziazione

Nell'ambito dello studio relativo al portafoglio di negoziazione, il Comitato ha condotto: 1) un'analisi dei dati disponibili pubblicamente per un insieme di grandi banche con operatività internazionale e una significativa attività di negoziazione, e 2) un esercizio di verifica su un portafoglio ipotetico volto a individuare quali scelte metodologiche siano potenzialmente in grado di determinare la maggiore variabilità dei risultati dei modelli interni per i rischi di mercato.

L'analisi delle informazioni disponibili pubblicamente ha riguardato un campione di 16 banche internazionali con una significativa attività di negoziazione. Il periodo di osservazione comprendeva le più recenti modifiche relative a Basilea 2,5, entrate in vigore in alcune, ma non tutte le giurisdizioni. Nonostante la diversa tempistica di adozione di Basilea 2,5, si è rivelato comunque utile confrontare le RWA per i rischi di mercato nelle giurisdizioni già conformi e nelle altre giurisdizioni, poiché molte delle problematiche riguardano anche il nuovo regime, ad esempio quelle relative al contributo fornito alle RWA dai modelli interni e dai metodi standardizzati. Per alcune banche, l'analisi si è avvalsa dell'informativa prevista da Basilea 2 (terzo pilastro), offrendo l'occasione di valutarne l'utilità.

Sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente, l'analisi ha evidenziato una considerevole variazione fra le RWA medie pubblicate per le attività di negoziazione e fornito indicazioni di una correlazione fra le differenze nella composizione e nelle dimensioni delle posizioni di negoziazione e le RWA medie per i rischi di mercato delle banche. Tuttavia, la qualità dell'informativa pubblica si è rivelata generalmente insufficiente a consentire agli investitori e alle altre parti interessate di valutare quanta parte della variazione riflettesse effettivamente i diversi livelli di rischio e quanta fosse invece dovuta ad altri fattori.

L'esercizio sul portafoglio ipotetico di verifica aveva come obiettivo quello di individuare quali elementi della costruzione dei modelli interni fossero potenzialmente in grado di influire maggiormente sul livello della variabilità delle RWA per i rischi di mercato. I portafogli ipotetici di verifica neutralizzano le differenze di composizione dei portafogli, e permettono quindi di superare i limiti che caratterizzano l'uso dei dati pubblici e di vigilanza su portafogli reali per analizzare le fonti potenziali di variazione. Tuttavia, essi evidenziano soltanto la variazione potenziale nei risultati del calcolo delle RWA, e non quella effettiva. Inoltre, nella fattispecie l'esercizio ha riguardato una serie di posizioni semplici lunghe e corte, costruita in modo da far emergere l'impatto delle scelte di modellizzazione. Allo scopo di comprendere meglio gli effetti delle diverse fonti di variazione su portafogli più realistici, il Comitato intende condurre un ulteriore esercizio su un portafoglio ipotetico di verifica nel corso del 2013. Esso prenderà in considerazione, fra le altre cose, portafogli ipotetici più complessi per consentire al Comitato di approfondire l'analisi della variazione nella misurazione dei rischi all'interno dei portafogli di negoziazione delle banche.

L'esercizio sul portafoglio ipotetico di verifica ha evidenziato che può esservi un notevole divario fra la banca che segnala le RWA più basse e quella che segnala le RWA più elevate. Tale risultato è riconducibile a vari fattori:

<sup>14</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Regulatory consistency assessment programme (RCAP) - Analysis of risk-weighted assets for market risk*, gennaio 2013, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs240.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs240.pdf).

- una quota considerevole della variazione è dovuta a provvedimenti dell'autorità di vigilanza riguardanti l'insieme delle banche in una giurisdizione ovvero banche individuali; un esempio dei provvedimenti del primo tipo sono le decisioni di limitare le opzioni di modellizzazione (ad esempio vietando il riconoscimento degli effetti della diversificazione fra tipi di rischio); un esempio dei provvedimenti a livello di singola banca è invece l'applicazione di moltiplicatori prudenziali: circa un quarto della variazione totale nell'ipotetico portafoglio diversificato è attribuibile a questo singolo fattore. Tali provvedimenti delle autorità di vigilanza accrescono in genere i requisiti patrimoniali, ma possono parimenti accentuare la variazione delle RWA fra banche, specie in giurisdizioni diverse. Essi, inoltre, non vengono di norma resi noti, specie se concernono una singola banca;
- un'altra importante fonte di variazione attiene alle scelte di modellizzazione effettuate dalle banche. Stando ai risultati dell'analisi, un numero ristretto di scelte fondamentali determina gran parte della restante variabilità dovuta ai modelli.

Lo studio non ha cercato di determinare quale dovrebbe essere il livello ottimale di variazione, ma i risultati preliminari indicano alcune opzioni potenzialmente percorribili per ridurre la variazione nel caso fosse giudicata eccessiva. Tali opzioni, illustrate più avanti, vanno a integrare le importanti iniziative di policy già in atto, come il riesame sostanziale del portafoglio di negoziazione e i lavori sull'informativa.

## Analisi delle attività ponderate per il rischio nel portafoglio bancario

Il Comitato sta ultimando il primo studio sulle determinanti delle disparità di rilievo fra le RWA dei portafogli bancari delle varie banche. Come nel caso del portafoglio di negoziazione, il Comitato ha valutato la misura in cui le variazioni sono riconducibili a differenze nei livelli di rischio oppure alle diverse prassi adottate, sulla scorta dei dati e dell'analisi delle prassi di valutazione e quantificazione dei rischi presso le banche.

Il Comitato ha passato in rassegna un ampio ventaglio di analisi condotte sulle RWA di banche e paesi diversi per valutare le metodologie e individuare le possibili determinanti della variazione nelle RWA. Le analisi mettevano in evidenza una vasta gamma di potenziali determinanti, che indicavano in gran parte come le incongruenze in termini di RWA siano riconducibili sia a fattori inerenti al rischio, sia a fattori inerenti alle prassi in vigore. I fattori inerenti al rischio sono quelli che derivano dalle differenze in termini di rischio sottostante le esposizioni o i portafogli e in termini di modelli di business, compreso il mix di attività. I fattori inerenti alle prassi in vigore includono le diverse prassi adottate dalle banche (ad esempio, metodi di gestione e misurazione dei rischi) nonché le differenze nel contesto regolamentare (ad esempio, prassi di vigilanza, leggi e regolamenti di attuazione compresa la discrezionalità nazionale, principi contabili). Sebbene il peso relativo di tali fattori fosse diverso a seconda delle analisi, nessuno studio è stato in grado di stabilire le cause di fondo delle differenze di RWA fra banche.

### Analisi delle informazioni di vigilanza

Il Comitato ha analizzato le informazioni di vigilanza raccolte nell'ambito della sua regolare attività di monitoraggio dei requisiti patrimoniali. L'analisi ha riguardato 56 grandi organizzazioni bancarie con operatività internazionale e 44 organizzazioni bancarie non attive a livello internazionale situate in 15 giurisdizioni.

Secondo i risultati dell'analisi, una parte importante della variazione nelle RWA è attribuibile al mix di attività, ossia a un fattore inerente al rischio. La restante dispersione è riconducibile alle diverse ponderazioni di rischio all'interno delle singole categorie di attività, dovute al rischio effettivamente assunto (fattori inerenti al rischio) o alla sua misurazione (fattori inerenti alle prassi). Fra i principali fattori inerenti alle prassi figuravano la scelta del metodo di modellizzazione del rischio di credito, l'aggiustamento della soglia minima di patrimonio, il trattamento delle esposizioni in stato di insolvenza

e delle esposizioni collegate a cartolarizzazioni, nonché la calibrazione delle probabilità di insolvenza (PD) e delle perdite in caso di insolvenza (LGD) ad esse associate. Buona parte, anche se ovviamente non la totalità, di questi fattori riflette gli elementi di flessibilità accordati alle banche e alle autorità di vigilanza all'interno dello schema di regolamentazione di Basilea.

### Benchmarking di portafoglio

Per esaminare specificamente l'entità delle differenze dovute alle prassi adottate, esulando quindi dai fattori inerenti al rischio, è stato impiegato un esercizio di benchmarking di portafoglio basato sull'impiego di una serie di esposizioni comuni verso gli stessi debitori. Trentadue banche di 13 giurisdizioni hanno preso parte all'esercizio segnalando le stime della PD e dell'LGD per una serie di esposizioni verso soggetti sovrani, banche e imprese.

I risultati indicano che fra le banche vi è una considerevole uniformità per quanto riguarda la rischiosità *relativa* dei debitori considerati (ossia la loro classifica in ordine di rischio), mentre si riscontrano differenze pronunciate riguardo ai *livelli* del rischio percepito. L'analisi segnala inoltre che stime diverse della PD e/o dell'LGD per le stesse esposizioni danno luogo a differenze considerevoli nelle attività ponderate per il rischio delle diverse banche.

### Prassi adottate e incontri con le banche

Il Comitato ha inoltre elaborato un elenco di fattori relativi alle prassi che incidono sulla variazione delle RWA, e ne ha valutato la rilevanza. Molti di questi fattori sono contemplati dagli standard di Basilea o si inseriscono nell'attuazione dello schema di Basilea da parte delle singole giurisdizioni.

Ulteriori elementi conoscitivi sono stati raccolti in occasione degli incontri tenuti nel marzo 2013 con 12 delle 32 banche che hanno preso parte all'esercizio di benchmarking di portafoglio. Tali incontri hanno riguardato in particolare le prassi di modellizzazione delle banche per le esposizioni nel portafoglio bancario, al fine di ottenere una migliore comprensione delle determinanti specifiche della variazione osservata nelle RWA.

### Opzioni di policy e indirizzo dei lavori futuri

I risultati preliminari sia per il portafoglio di negoziazione sia per il portafoglio bancario segnalano la presenza, fra banche diverse, di una considerevole variazione nelle attività medie ponderate per il rischio, che solo in parte è attribuibile alle differenze nell'assunzione di rischio effettiva. Sebbene in un sistema basato sui modelli interni un certo grado di variazione sia fisiologico, i risultati delle analisi condotte indicano la strada percorribile per ridurre il margine di variabilità laddove esso fosse considerato eccessivo.

Nel complesso, le analisi evidenziano tre opzioni generali di policy che potrebbero essere considerate in futuro: 1) il miglioramento dell'informativa al pubblico e della raccolta dei dati a fini regolamentari per favorire la comprensione delle attività ponderate per il rischio; 2) il restringimento della gamma di opzioni di modellizzazione a disposizione delle banche, incluso mediante l'impiego ulteriore di valori minimi e/o benchmark; 3) l'ulteriore armonizzazione delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'autorizzazione all'impiego di modelli.

Allo stadio attuale le opzioni di policy delineate non dovrebbero essere considerate esaustive, né impedire l'adozione di provvedimenti specifici; esse intendono piuttosto indicare le grandi linee dei potenziali lavori futuri del Comitato. Inoltre, esse non si escludono a vicenda, e potrebbero anzi essere utilmente combinate fra loro. Più in generale, il Comitato sta valutando come conseguire il giusto equilibrio fra sensibilità al rischio, comparabilità e semplicità. Nel breve periodo esso intende pubblicare le proprie considerazioni sui pro e i contro delle politiche percorribili e sulle opzioni che ritiene opportuno approfondire per aumentare la semplicità e la comparabilità dello schema di regolamentazione.



## Allegato 1

Lo schema di regolamentazione Basilea 3 si rifà, migliorandolo, al dispositivo istituito da Basilea 2 e Basilea 2,5. Le tabelle presentate di seguito esaminano pertanto il recepimento, da parte delle giurisdizioni membri, di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3.

- Basilea 2, che migliorava la misurazione del rischio di credito e introduceva disposizioni relative al rischio operativo, fu pubblicato nel 2004 e la sua attuazione era prevista a partire da fine 2006<sup>15</sup>. Esso consiste di tre pilastri, il primo dedicato ai requisiti patrimoniali minimi, il secondo al processo di controllo prudenziale e il terzo alla disciplina di mercato.
- Le disposizioni di Basilea 2,5 concordate nel luglio 2009 miglioravano la misurazione dei rischi relativi alle operazioni di cartolarizzazione e alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione<sup>16</sup>. La loro attuazione era prevista entro il 31 dicembre 2011.
- Nel dicembre 2010 il Comitato ha pubblicato Basilea 3, con il quale fissava livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali<sup>17</sup> e introduceva un nuovo schema internazionale per la regolamentazione della liquidità<sup>18</sup>. I membri del Comitato hanno concordato di introdurre Basilea 3 a partire dal 1° gennaio 2013, nel rispetto di una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie.

Nel novembre 2011 i leader del G20 riuniti al vertice di Cannes hanno sollecitato le varie giurisdizioni a rispettare l'impegno preso per una piena e coerente attuazione di Basilea 2 e Basilea 2,5 entro la fine del 2011 e di Basilea 3 a partire dal 2013 ed entro il 1° gennaio 2019. In occasione del vertice di Los Cabos nel giugno 2012 essi hanno reiterato l'invito alle varie giurisdizioni a rispettare gli impegni presi. Questo messaggio è stato ribadito nuovamente a Mosca nel febbraio 2013 dai Ministri finanziari e dai Governatori delle banche centrali del G20.

## Metodologia

Le informazioni contenute in questo allegato si basano sulle risposte date dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea. Viene utilizzata la seguente classificazione dello stato di avanzamento nell'adozione delle disposizioni regolamentari di Basilea:

1. nessuna bozza di legge pubblicata: non è stata resa nota alcuna bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale volta a dettagliare il probabile contenuto della normativa nazionale. Comprende i casi in cui una giurisdizione ha fornito informazioni di massima sui piani di attuazione, senza tuttavia esplicitarne i dettagli;
2. bozza di legge pubblicata: è già disponibile una bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale, ad esempio a fini di consultazione o delibera legislativa. I contenuti del

<sup>15</sup> *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, giugno 2006, consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf>.

<sup>16</sup> *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs157.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm).

<sup>17</sup> *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, giugno 2011, consultabile all'indirizzo [http://www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

<sup>18</sup> *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013, disponibile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs238.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm) (traduzione italiana di prossima pubblicazione).

documento presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'attuazione una volta adottata la normativa;

3. emanata legge definitiva: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono stati ultimati e approvati, ma non sono ancora applicabili alle banche;
4. legge definitiva in vigore: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono già applicati alle banche.

Al fine di corroborare e integrare il dato riportato sullo stato di avanzamento, vengono fornite anche informazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione al vaglio in ciascuna giurisdizione<sup>19</sup>.

In aggiunta alla classificazione sopra descritta vengono utilizzati vari colori per indicare lo stadio dell'attuazione nelle singole giurisdizioni.

<sup>19</sup> Le tabelle sono consultabili anche sul sito internet del Comitato di Basilea ([www.bis.org/bcbs](http://www.bis.org/bcbs)), in una versione contenente i link alla normativa nazionale pertinente.

## Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2 (fine marzo 2013)

Paese	Basilea 2	Piani di attuazione
Arabia Saudita	4	
Argentina	3, 4	(3) Pubblicata l'8 febbraio 2013 la normativa definitiva riguardo al terzo pilastro, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2013. (4) Pubblicate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al rischio di credito e al secondo pilastro.
Australia	4	
Belgio	4	
Brasile	4	
Canada	4	
Cina	4	
Corea	4	
Francia	4	
Germania	4	
Giappone	4	
Hong Kong SAR	4	
India	4	
Indonesia	4	
Italia	4	
Lussemburgo	4	
Messico	4	
Paesi Bassi	4	
Regno Unito	4	
Russia	1, 4	(1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014. Attuazione del terzo pilastro prevista non prima del 2013. (4) Completata l'attuazione del metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito, del metodo semplificato per i rischi di mercato e del metodo dell'indicatore semplice per il rischio operativo.
Singapore	4	
Spagna	4	
Stati Uniti	4	Fase di sperimentazione (parallel run) in corso. Tutte le banche assoggettate all'applicazione di Basilea 2 devono impiegare i metodi avanzati per il rischio di credito e il rischio operativo. Le banche hanno compiuto progressi significativi nel processo di attuazione e gli istituti ancora in fase di sperimentazione stanno segnalando trimestralmente alle autorità di vigilanza i coefficienti patrimoniali regolamentari in base sia a Basilea 1 sia a Basilea 2. Gli istituti statunitensi in fase di sperimentazione restano tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 1.
Sudafrica	4	
Svezia	4	
Svizzera	4	
Turchia	4	
Unione europea	4	

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

## Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2,5 (fine marzo 2013)

Paese	Basilea 2,5	Piani di attuazione
Arabia Saudita	4	
Argentina	1, 4	(1) <i>Revisions to the Basel II market risk framework</i> (luglio 2009): le modifiche relative ai rischi di mercato contenute in Basilea 2,5 non sono ritenute prioritarie considerata la limitatezza dell'attività in Argentina. (4) <i>Enhancements to the Basel II framework</i> (luglio 2009): le norme relative alle cartolarizzazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
Australia	4	
Belgio	4	
Brasile	4	
Canada	4	
Cina	4	
Corea	4	
Francia	4	
Germania	4	
Giappone	4	
Hong Kong SAR	4	
India	4	
Indonesia	1	In Indonesia le esposizioni a fronte di cartolarizzazioni sono ancora trascurabili e la prospettiva di emissioni significative resta remota. Tuttavia, dal 2005 è in vigore la normativa riguardo ai requisiti prudenziali per la cartolarizzazione di attività da parte delle banche. Nessuna banca ha adottato il metodo dei modelli interni per il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, sebbene le relative norme siano in vigore dal 2007.
Italia	4	
Lussemburgo	4	
Messico	1	Le disposizioni del secondo pilastro sono attuate in parte. Nel 2013 si procederà alla loro attuazione integrale, nonché all'applicazione dei requisiti del terzo pilastro.
Paesi Bassi	4	
Regno Unito	4	
Russia	1, 4	(1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014. (4) In vigore dal 1° febbraio 2013 la normativa definitiva sul metodo standardizzato rivisto per i rischi di mercato.
Singapore	4	
Spagna	4	
Stati Uniti	2, 4	(4) Entrati in vigore il 1° gennaio 2013 i requisiti patrimoniali definitivi per i rischi di mercato, che incorporano Basilea 2,5. (2) Altre revisioni collegate a Basilea 2,5 sono inserite nell'ambito della proposta di legge relativa a Basilea 3 approvata nel giugno 2012. È intenzione delle competenti agenzie statunitensi finalizzare la legge dopo aver considerato i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica.

Sudafrica	4	
Svezia	4	
Svizzera	4	
Turchia	4	
Unione europea	4	

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

## Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 (capitale) (fine marzo 2013)

Paese	Basilea 3	Piani di attuazione
Arabia Saudita	4	
Argentina	3, 4	(3) Pubblicata l'8 febbraio 2013 la normativa definitiva riguardo al terzo pilastro, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2013. (4) Entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al primo e al secondo pilastro.
Australia	4	
Belgio	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Brasile	3	Pubblicata il 1° marzo 2013 la normativa definitiva, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2013.
Canada	4	Nota <sup>20</sup>
Cina	4	Nota <sup>21</sup>
Corea	2	Bozza di legge pubblicata il 27 settembre 2012. Pronta la normativa definitiva, che sarà applicata in tempi atti ad assicurare condizioni di parità concorrenziale rispetto agli altri maggiori paesi.
Francia	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Germania	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Giappone	4	Non sono state ancora emanate disposizioni in materia di buffer di conservazione del capitale e di buffer anticiclico, la cui bozza è prevista per il 2014/15.
Hong Kong SAR	4	Le norme definitive sui requisiti patrimoniali minimi sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sui buffer patrimoniali. Gli obblighi di informativa entreranno in vigore il 30 giugno 2013.
India	4	Nota <sup>22</sup>
Indonesia	2	Pubblicato nel giugno 2012 a fini di consultazione con il settore un documento su Basilea 3 contenente la proposta di regolamentazione.
Italia	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Lussemburgo	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Messico	4	Nota <sup>23</sup>
Paesi Bassi	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Regno Unito	(2)	(Segue l'iter comunitario)

<sup>20</sup> Pubblicate il 10 dicembre 2012 le norme definitive per le rettifiche di valore della componente creditizia (CVA), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

<sup>21</sup> A breve saranno emanate le norme sulle esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP).

<sup>22</sup> Pubblicate le norme definitive per le rettifiche di valore della componente creditizia (CVA), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. Emanata il 10 gennaio 2013 la proposta di normativa sui requisiti patrimoniali per le esposizioni bancarie verso controparti centrali (CCP); a breve saranno emanate le norme definitive per l'attuazione.

<sup>23</sup> Non ancora emanate le norme sulle esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP).

Russia	3	<p>Pubbligate nel febbraio 2013 le norme definitive in materia di definizione del patrimonio e di adeguatezza patrimoniale.</p> <p>Le segnalazioni in base alla nuova regolamentazione del capitale cominceranno il 1° aprile 2013 e diverranno obbligatorie a tutti gli effetti il 1° ottobre 2013.</p> <p>Prevista nel 2013 la pubblicazione a fini consultivi della bozza di normativa sull'indice di leva finanziaria.</p>
Singapore	4	Nota <sup>24</sup>
Spagna	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Stati Uniti	2	<p>Approvata nel giugno 2012 la proposta di modifica della regolamentazione ("notice of proposed rulemaking") formulata congiuntamente dalle agenzie competenti. È intenzione di queste ultime finalizzare le norme dopo aver considerato i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica. Negli Stati Uniti il processo legislativo concernente Basilea 2,5 e Basilea 3 deve essere coordinato con i lavori per l'attuazione della riforma regolamentare della legge Dodd-Frank.</p>
Sudafrica	4	<p>Emanata di recente una direttiva secondo cui il requisito patrimoniale per il rischio di rettifiche di valore della componente creditizia (CVA) delle esposizioni bancarie in derivati OTC denominati in ZAR e derivati OTC in altre valute negoziati esclusivamente fra controparti nazionali sarà pari a zero nel corso del 2013, ossia fino al 31 dicembre 2013<sup>25</sup>.</p>
Svezia	(2)	(Segue l'iter comunitario)
Svizzera	4	Nota <sup>26</sup>
Turchia	2	<p>Pubbligate il 1° febbraio 2013 proposte di normativa in materia di requisiti patrimoniali. Altre proposte in materia di buffer patrimoniali seguiranno nel 2013.</p>
Unione europea	2	<p>Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sui testi legislativi che recepiscono Basilea 3, nonché su ulteriori misure in materia di governo societario e strutture di remunerazione. I legislatori hanno stabilito che gli atti dovrebbero entrare in vigore entro la fine del primo semestre dell'anno, così da renderne possibile l'applicazione a partire del 1° gennaio 2014.</p>

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

<sup>24</sup> Pubblicate le norme definitive sul trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche nei confronti delle CCP, che entreranno in vigore il 1° luglio 2013.

<sup>25</sup> Ciò si deve al breve periodo intercorso tra la stesura definitiva della regolamentazione da parte del Comitato di Basilea e la data prevista per l'attuazione, nonché all'assenza di una controparte centrale nazionale per le operazioni nazionali in derivati OTC.

<sup>26</sup> Consentita sino a fine 2018 l'applicazione parallela dell'"approccio svizzero" da parte delle banche di piccole dimensioni.

## Allegato 2

### Valutazione di Singapore

Nel marzo 2013 il Comitato di Basilea ha concluso la valutazione di Singapore<sup>27</sup>, che ha avuto per oggetto le normative nazionali introdotte dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) per dare attuazione a Basilea 3. Tali normative sono state pubblicate nel settembre 2012 e successivamente emendate nel novembre 2012. Altre norme per l'adozione dei requisiti di informativa collegati sono state pubblicate nel dicembre 2012, e rientrano anch'esse nell'ambito della valutazione.

La verifica condotta ha stabilito che il regime complessivo di Singapore in materia di adeguatezza patrimoniale è conforme ai requisiti dello schema di regolamentazione di Basilea. Le norme di Singapore sono state giudicate "conformi" per quanto riguarda 12 delle 14 componenti esaminate. In due casi esse sono risultate "perlopiù conformi", ma le incongruenze non sono state giudicate rilevanti dal team di valutazione. Di conseguenza, a termine della verifica il regime generale di attuazione di Singapore ha ricevuto il giudizio complessivo di "conforme". Il team di valutazione ha inoltre sottolineato l'impegno attivo e costante profuso da Singapore per le riforme della regolamentazione internazionale contenute nel pacchetto annunciato dal Comitato di Basilea. Al riguardo, va sottolineato che la MAS ha potuto affrontare tempestivamente vari aspetti messi in luce dalla valutazione preliminare, emendando la normativa nazionale di recepimento di Basilea 3. Gli emendamenti apportati hanno contribuito all'esito favorevole della valutazione.

<sup>27</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP): Assessment of Basel regulations – Singapore*, marzo 2013, disponibile all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/l2\\_sg.pdf](http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_sg.pdf).



## Giudizi di conformità in base all'RCAP: Singapore

Principali componenti dello schema di Basilea	Giudizio <sup>28</sup>
<b>Giudizio complessivo</b>	Conforme
<b>Requisiti patrimoniali</b>	
Ambito di applicazione	C
Disposizioni transitorie	C
Definizione di patrimonio	C
<b>Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi</b>	
Rischio di credito – Metodo standardizzato	(PC)
Rischio di credito – Sistema basato sui rating interni	(PC)
Rischio di credito – Schema per le operazioni di cartolarizzazione	C
Disposizioni relative al rischio di credito di controparte	C
Rischi di mercato – Metodo di misurazione standardizzato	C
Rischi di mercato – Metodo dei modelli interni	C
Rischio operativo – Metodo di base e metodo standardizzato	C
Rischio operativo – Metodi avanzati di misurazione	C
Buffer patrimoniali (di conservazione del capitale e anticiclico)	C
Requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite per le G-SIB	n.a.
<b>Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale</b>	
Assetto giuridico e regolamentare per il processo di controllo prudenziale e per l'assunzione di provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza	C
<b>Terzo pilastro – Disciplina di mercato</b>	
Requisiti di trasparenza informativa	C

<sup>28</sup> Scala di valutazione della conformità: C (conforme), PC (perlopiù conforme), SNC (sostanzialmente non conforme) e NC (non conforme). Per una definizione dei gradi di conformità, cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea 3*, aprile 2012, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs216\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs216_it.pdf).

## Allegato 3

### Campione di banche considerate nell'esercizio di monitoraggio del Comitato di Basilea

Nel 2010 il Comitato di Basilea ha iniziato a monitorare periodicamente i progressi compiuti da un campione di banche con operatività internazionale per adeguarsi ai nuovi standard di Basilea 3 in materia di capitale e di liquidità. La successiva tabella 4 mostra, per lo studio più recente, la distribuzione per giurisdizione delle banche partecipanti.

Numero di banche partecipanti <sup>1</sup>		
	Banche del gruppo 1	Banche del gruppo 2
Arabia Saudita	3	0
Argentina	0	2
Australia	4	1
Belgio	1	2
Brasile	2	0
Canada	6	2
Cina	6	0
Corea	5	3
Francia	5	5
Germania	8	25
Giappone	13	4
Hong Kong SAR	0	7
India	5	5
Indonesia	0	2
Italia	2	11
Lussemburgo	0	1
Messico	0	7
Paesi Bassi	3	16
Regno Unito	5	5
Russia	0	1
Singapore	3	0
Spagna	2	3
Stati Uniti	13	0
Sudafrica	3	3
Svezia	4	0
Svizzera	2	4
Turchia	6	0
<b>Totale</b>	<b>101</b>	<b>109</b>

<sup>1</sup> Il gruppo 1 è formato dalle banche con un patrimonio Tier 1 superiore a €3 miliardi e aventi operatività internazionale. Il gruppo 2 è formato dalle altre banche.

Fonte: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Report on end-June 2012 Basel III monitoring data*, marzo 2013, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs243.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs243.pdf).